

Sentenza: 12 marzo 2008 n. 75

Materia: Formazione dipendenti pubblici

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 97, 119, 120 Cost.

Ricorrenti: Regione Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia

Oggetto: art.1, commi 581, 583, 584 e 585 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)

Esito:

- Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 581 dell'art. 1 della legge 296/2006
- Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 584 dell'art. 1 della legge 296/2006
- Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 583 e 585 dell'art. 1 della legge 296/2006

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Con tre separati ricorsi (nn. 8, 9 e 14 del 2007) le Regioni Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, oltre che di altri commi dello stesso articolo, dei commi 581, 583, 584 e 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

Le norme impugnate riguardano il riordino della disciplina della formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con la soppressione della Scuola Superiore della pubblica amministrazione e l'istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione.

In particolare, il comma 581 attribuisce alla nuova Agenzia compiti di raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative di ricerca sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione, di cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa, di supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

Il comma 583 prevede che le pubbliche amministrazioni si avvalgano, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dall'Agenzia

per la formazione, che provveda alla relativa attività di accreditamento e di certificazione; e che, ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedano alla scelta dell'istituzione formativa mediante procedura competitiva fra le strutture accreditate.

Il comma 584 dispone che il Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce annualmente il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dall'Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti previsti dalla legge e il concorso aperto ai cittadini dei paesi dell'Unione Europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

Il comma 585, infine, prevede l'adozione di un regolamento governativo per l'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti.

Le Regioni ricorrenti ritengono che le disposizioni impugnate, volte a riformare il sistema di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, imponendo alle amministrazioni stesse, compresi le regioni e gli enti locali, di servirsi, per la formazione del proprio personale, di organismi accreditati dall'agenzia nazionale, violino l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, in quanto intervengono in materie riservate alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, quali la formazione professionale e l'organizzazione degli uffici regionali.

Le Regioni Toscana e Lombardia, sulla base dello stesso presupposto interpretativo, lamentano altresì la violazione dell'art. 118 Cost., mancando le condizioni per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative ed essendo violato il principio di leale collaborazione.

La sola Regione Lombardia contesta anche la violazione di altre norme costituzionali: l'art. 3, sotto il profilo della ragionevolezza; l'art. 119; l'art. 120 sotto il profilo della leale collaborazione. La regione Valle d'Aosta, infine, lamenta la lesione della potestà legislativa esclusiva attribuitale dal relativo statuto speciale.

La Corte giudica inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 581 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 sollevata dalla Regione Toscana con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto la regione non chiarisce come la disposizione in questione, che definisce le funzioni di un ente nazionale, quale la nuova Agenzia per la formazione, possa determinare una lesione della sfera di autonomia garantita alle regioni.

Allo stesso modo la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 584 dell'art. 1 della stessa legge, sollevata dalla Regione Lombardia con riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Cost., poiché la censura non risulta sufficientemente argomentata, né si vede come la disposizione impugnata, che riguarda la definizione annuale del fabbisogno dei dirigenti da parte delle amministrazioni dello Stato, possa incidere sulla sfera di autonomia garantita alle Regioni.

Le altre questioni sollevate dalle tre regioni ricorrenti vengono ritenute dalla Corte non fondate. Infatti, le censure sollevate si fondano sul presupposto che le disposizioni impugnate si applicano anche alle amministrazioni regionali e locali. Secondo la Corte, invece, tali norme possono essere interpretate in senso meno ampio ovvero come destinate ad operare solo nei confronti delle amministrazioni

statali e quindi che il legislatore statale non abbia voluto estendere il sistema di accreditamento all'attività di formazione assicurata dalle regioni e dagli enti locali.